



P R O C E S S O    V E R B A L E  
di deliberazione del  
CONSIGLIO PROVINCIALE

Convocato dal Presidente con avviso inviato ai Consiglieri  
in data 23.11.2009, protocollo 0118644.00  
Seduta pubblica del giorno 30.11.2009 in prima convocazione.  
Presiede il Presidente FULVIO PETTENA'

Delib.n.    00031  
-----

Prot. n. 0121688 2009

Oggetto 00066:  
Approvazione Regolamento per l'istituzione e la  
gestione di un Registro di baby-sitter.

| P/A (*) |                       | P/A (*) |                       |
|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 01      | BAGGIO DINA           | 22      | PETTENA' FULVIO       |
| 02      | BIAGI LORENZO         | 23      | PIZZINATO ITALO       |
| 03      | BORDIGNON OSCAR       | 24      | ROSSETTO MARLENE      |
| 01      | BORTOLATO GRAZIANO    | 25      | SARTORETTO SEBASTIANO |
| 04      | CASAGRANDE GIAN LUIGI | 26      | SCOLESE MARCO         |
| 02      | DAL VECCHIO FRANCO    | 05      | SCOTTA' GIANCARLO     |
| 05      | DALL'AGATA STEFANO    | 06      | SILVESTRI FIORENZO    |
| 06      | DAVI' PIETRO GIORGIO  | 27      | SILVESTRI ROBERTO     |
| 07      | DE MARCO LUCA         | 07      | SZUMSKI RICCARDO      |
| 08      | DE MITRI ALESSIO      | 08      | TRENTIN OSCAR         |
| 09      | DEMATTE' DONATA       | 28      | ZAVA MARIANO          |
| 10      | DUS CLAUDIO           | 29      | ZOCCARATO LUIGI       |
| 11      | FAVARO GIAN PIETRO    |         |                       |
| 12      | FAVARO MAURO          |         |                       |
| 13      | FIGHERA MARCO         |         |                       |
| 14      | FREZZA VANNI          |         |                       |
| 15      | GIOVINE GIANFRANCO    |         |                       |
| 16      | GRANELLO GIORGIO      |         |                       |
| 03      | LOVISETTO MARCO       |         |                       |
| 17      | MARCOLIN MARCO        |         |                       |
| 18      | MAROSTICA SPERANZA    |         |                       |
| 04      | MARSON GUIDO MARIO    |         |                       |
| 19      | MESTRINER STEFANO     |         |                       |
| 20      | MURARO LEONARDO       |         |                       |
| 21      | PERIN ALVARO          |         |                       |

Partecipa il Segretario Generale LUIGI DE MARTIN

Svolgono le funzioni di scrutatori i Signori consiglieri:  
DINA BAGGIO  
OSCAR BORDIGNON  
STEFANO MESTRINER

\* Nota bene: "P" = presente      "A" = assente



Premesso che:

- la Legge 328 del 08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", individua azioni specifiche prioritarie per le politiche di conciliazione: assegni di cura, prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, servizi di sollievo;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 322/67974/2007 del 23/07/2007 e n. 553/110336/2007 del 10.12.2007 sono state approvate le linee guida e successivamente le azioni e le attività collegate ai progetti "La famiglia in provincia di Treviso" e "Provincia Giovane-Giovane Provincia";
- la legge Regionale n. 11 del 13/04/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali" in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, ha stabilito, all'articolo 131, che le Province promuovono, incentivano e comunque assicurano, in armonia con la programmazione regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con la realizzazione del Piano di Zona, gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, anche mediante le forme organizzative di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 34 "Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 131, e modifica dell'art. 130, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11" della L.R. n. 2 del 17/01/2002, precisa che l'espressione del citato comma 1 dell'articolo 131 deve essere interpretata nel senso che alle Province è attribuita la competenza per gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi ed ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, previsti dal medesimo comma 1;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 375/13684/1995 del 20/03/1995 sono state approvate le linee guida e i criteri per l'assistenza ai minori e alle gestanti di competenza provinciale ai sensi dell'art. 5 n. 67/1993;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 31/11912/2009 del 02/02/2009 è stato approvato un Protocollo d'Intesa tra le Province Venete per la disciplina del Servizio di Interventi Sociali a favore di minori riconosciuti da un solo genitore al fine di assicurare omogenee modalità di intervento, nel rispetto degli indirizzi regionali in materia di programmazione socio-sanitaria, dell'autonomia delle singole amministrazioni provinciali e delle peculiarità del rispettivo territorio;
- con determinazione n. 4192/96188 dell'8.10.2008, in attuazione delle indicazioni della Giunta Provinciale, nell'ambito delle politiche a favore della famiglia promosse dall'Ente, e tenendo conto delle competenze istituzionali assistenziali in materia di disabilità sensoriale, è stata approvata una specifica azione progettuale consistente nella formazione di personale addetto alla sorveglianza ed educazione di minori, con particolare riferimento alle famiglie che abbiano figli portatori di disabilità (sia sensoriali che non);

Preso atto quindi della positiva conclusione del corso medesimo, che ha avuto il pregio di aver costruito un pacchetto / modulo formativo idoneo alla figura professionale richiesta, e cioè di una collaboratrice familiare preparata a supportare la famiglia che abbia un bambino con disabilità, particolarmente con disabilità sensoriale, permettendo così alla famiglia di meglio armonizzare i propri tempi di cura con le



necessità di lavoro;

Ritenuto quindi importante che le persone così formate, le altre che potranno essere successivamente formate e certificate con ulteriori attività formative, possano essere rese disponibili alle famiglie che ne abbiano la necessità, rendendo così conoscibile la loro qualificazione, attraverso uno strumento di pubblico accesso quale un elenco che potrà essere strumento di integrazione e potenziamento dell'operatività delle strutture del territorio provinciale che governano il processo di supporto e accompagnamento nei temi delle politiche sociali;

Considerato che la migliore modalità per favorire l'incontro tra le esigenze delle famiglie è quindi la costituzione di un Registro delle baby-sitter, per la cui gestione è necessario prevedere un apposito Regolamento, che armonizzi le diverse esigenze organizzative e gestionali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela della privacy;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione dell'allegato specifico regolamento per l'istituzione e la gestione del Registro delle baby-sitter della Provincia di Treviso;

Vista la proposta approvata dalla Giunta Provinciale nella riunione del 10 novembre 2009;

Tutto ciò premesso,

#### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42, comma 2), lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dalla 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 16 novembre 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile e all'impegno di spesa non è richiesto in quanto l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa, non concerne gestione del patrimonio;

Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento rientri in una attività amministrativa conforme alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Con voti favorevoli 16, contrari 11 (Dus, Demattè, Zoccarato, Sartoretto, Biagi, Rossetto, Perin, Dall'Agata, De Marco, Scolese, Mestriner), astenuti 2 (Favaro M., Silvestri R.) resi in forma palese con sistema elettronico ed accertati con l'assistenza degli scrutatori presenti,

#### **D E L I B E R A**

di approvare il Regolamento per l'istituzione e la gestione del Registro delle baby-sitter della Provincia di Treviso, allegato alla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE

FULVIO PETTENA'

IL SEGRETARIO

LUIGI DE MARTIN



La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, con inizio dal giorno 17/12/2009

IL SEGRETARIO GENERALE

L. De Martin

DELIBERA ESECUTIVA A TERMINI DI LEGGE, 28/12/2009.

per IL RESPONSABILE DELL' ARCHIVIO  
firmato  
Gianna Di Tos



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Doc: P0AMMN

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'istituzione e la gestione di un Registro di baby-sitter.

Settore .....: P Politiche Lavoro/Formazione Prof.le  
Servizio .....: AO UOA Politiche sociali  
Unità Operativa: 0018 UOA Politiche sociali  
Ufficio .....: ASES Uff Servizi Soc. e Pari Opportunità  
C.d.R. ....: 0014 Politiche sociali

**PARERE TECNICO** (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
- FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
- NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
- PARERE CONTABILE** NON RICHIESTO in quanto:
  - non comporta aumento o diminuzione di entrata
  - non comporta prenotazione/impegno di spesa
  - non concerne gestione del patrimonio

Allegati SI data 6 novembre 2009 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
D. MELOCCO

=====

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**  
**PARERE CONTABILE** (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ed all'impegno di spesa
- NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ed all'impegno di spesa per i seguenti motivi

Accertamento/Impegno  PRENOTATO (giuridicamente non perfezionato)  
N° \_\_\_\_\_  ASSUNTO (giuridicamente perfezionato)

data \_\_\_\_\_ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE  
DEL REGISTRO DELLE BABY SITTER DELLA PROVINCIA DI TREVISO**

**Premessa:**

Il presente regolamento disciplina la procedura per l'istituzione e la tenuta del Registro delle Baby Sitter della Provincia di Treviso.

Il Registro, mirato alla formazione dell'operatore denominato "Baby sitter", con particolare predisposizione all'assistenza dei bambini con disabilità sensoriale, ha tra i suoi obiettivi la costruzione di una figura professionale che abbia, unita a capacità operative, una formazione culturale ed umana adeguata alla costruzione di positivi rapporti con l'utenza, nel rispetto delle peculiari e specifiche caratteristiche del servizio per cui nasce tale Registro.

I promotori dell'iniziativa hanno trovato nell'Università degli Studi di Verona, in particolare nel Comitato Scientifico del Master di I livello in Educatore Esperto per la disabilità sensoriale, una collaborazione mirata a studiare il bisogno formativo degli operatori e costruire un progetto educativo adeguato. Tale accordo si riferisce alla convenzione in essere tra la Provincia di Tv e L'Università degli Studi di Verona, che prevede la collaborazione tra gli Enti per progettare e valutare le competenze richieste per i servizi.

Il presente regolamento, in quanto strumento di integrazione e potenziamento dell'operatività delle strutture della Provincia di Treviso che governano il processo di supporto ed accompagnamento nei temi delle Politiche Sociali, viene emanato esclusivamente con finalità organizzative e gestionali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela della privacy. In particolare, le finalità che si intendono raggiungere con il presente Regolamento sono:

- 1) Assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione delle Baby Sitter, come servizio a supporto dei possibili fruitori;
- 2) Dotare la Provincia di Treviso di un utile strumento di supporto al processo di selezione dei soggetti candidati a far parte del Regolamento, come servizio alla persona.

**ART. 1  
OGGETTO**

In conformità ed ai sensi del Regolamento è istituito il Registro delle Baby Sitter della Provincia di Treviso.

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, il mantenimento, la gestione e l'aggiornamento del Registro.

Nel Registro verranno inseriti: iniziale del nome, iniziale del cognome, residenza, cittadinanza, numero di cellulare, idoneità e attitudine alla/alle categorie di riferimento di cui elenco allegato al presente regolamento.

**ART. 2  
FINALITÀ**

Il Registro delle Baby Sitter costituisce lo strumento per l'individuazione di soggetti qualificati per competenze, conoscenze, qualità ed esperienze ritenuti idonei a svolgere attività di baby sitting, anche con particolare predisposizione e abilità nell'ambito dell'assistenza a bambini con disabilità sensoriale, presso le famiglie/altro soggetto del territorio della Provincia di Treviso.

### ART.3

#### CATEGORIE DI ISCRIZIONE

I soggetti aventi i requisiti sono iscritti al Registro delle Baby Sitter in Categorie determinate in base alla fascia d'età dell'utenza target ed alle specifiche attitudini dei candidati emerse durante la fase formativa.

L'elenco delle Categorie è allegato al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il predetto elenco potrà essere modificato e/o integrato in funzione delle mutate esigenze, in base a motivata decisione della Provincia di Treviso.

### ART. 4

#### REQUISITI

Possono essere iscritte al Registro delle Baby Sitter i soggetti che:

1. hanno partecipato con una frequenza pari ad almeno il 70% delle ore in programma ai corsi di formazione per Baby Sitter promossi dalla Provincia di Treviso e che sono in possesso dell'attestato di partecipazione;
2. hanno superato tutti i tipi di prove, sia teoriche che pratiche, previste dal Programma del corso;
3. sono risultati idonei a svolgere l'attività di baby sitting a seguito di specifico tirocinio e prove attitudinali;
4. hanno mantenuto durante il corso comportamenti consoni all'ambiente e allo specifico contesto di lavoro;
5. hanno superato la prova finale di verifica di fronte all'apposita Commissione con la supervisione dell'Università degli studi di Verona;
6. accettano tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

La Commissione sarà composta da tre membri incaricati: due appartenenti all'organico della Provincia di Treviso o da essa incaricati ed uno incaricato dall'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze dell'Educazione.

I predetti requisiti verranno certificati dalla Provincia di Treviso, nell'attestato di partecipazione rilasciato alla conclusione del corso.

### ART. 5

#### ISCRIZIONE AL REGISTRO - VARIAZIONI E INTEGRAZIONI

- I soggetti interessati all'iscrizione al Registro di cui al presente regolamento devono far pervenire apposita istanza di iscrizione al Registro delle Baby Sitter presso i Servizi Sociali Provincia di Treviso, via

Cal di Breda n. 116 – 31100 Treviso utilizzando il modulo di domanda pubblicato sul sito [www.provincia.treviso.it](http://www.provincia.treviso.it), sezione Politiche Sociali – Pari Opportunità – Registro Baby Sitter , accompagnato da:

- fotocopia integrale di un documento d'identità in corso di validità del candidato
- autocertificazione della non sussistenza di carichi penali in corso;
- curriculum vitae e studiorum aggiornato.

La Provincia di Treviso si riserva di richiedere integrazione dei documenti presentati che deve pervenire entro termini stabiliti nella comunicazione personale.

L'iscrizione al Registro ha validità triennale e fino al perdurare comunque dei requisiti di iscrizione e/o fino a che non intervenga provvedimento di revoca o sospensione della stessa o apposita richiesta di cancellazione da parte del candidato.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento.

L'inserimento e l'aggiornamento dell'elenco delle Baby Sitter verrà effettuato da una Commissione appositamente istituita dalla Provincia di Treviso.

La Commissione formulerà l'elenco dei soggetti meritevoli di iscrizione al Registro motivando le ragioni che hanno portato all'esclusione eventuale di altri.

Il soggetto iscritto ha la possibilità di recedere inoltrando, per R.R., apposita domanda di cancellazione.

#### ART. 6

##### ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

I soggetti che risulteranno in regola con le prescrizioni del presente Regolamento saranno iscritti al Registro delle Baby Sitter della Provincia di Treviso.

In caso di non ammissione si provvederanno a comunicare ai soggetti richiedenti, i motivi del mancato accoglimento dell'istanza.

Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, nella richiesta di integrazione della documentazione la Provincia di Treviso indicherà i tempi e le modalità di inoltro della integrazione medesima; la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta, comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

#### ART. 7

##### CAUSE DI MANCATA ISCRIZIONE

Costituiscono causa di mancata iscrizione al Registro:

- a) la mancata o l'incompleta presentazione della documentazione richiesta;
- b) la sussistenza di carichi penali pendenti;
- c) l'assenza di uno dei requisiti di cui all'art. 4.

#### ART. 8

##### SOSPENSIONE

L'efficacia dell'iscrizione al Registro può essere sospesa qualora a carico della Baby Sitter si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) attivazione di procedure di accertamento in ordine ad irregolarità e/o negligenza nella esecuzione delle proprie attività e nello specifico:
- mancanza di affidabilità personale, correttezza e puntualità;
  - mancanza di capacità di interazione con la famiglia, difficoltà di adeguamento alle esigenze evolutive del bambino;
  - mancanza della capacità di instaurare relazioni efficaci con il bambino, non osservanza dei suoi bisogni e comportamenti con conseguente incapacità di fornire supporto affettivo, sostegno/rafforzamento alla relazione genitore-bambino.
- b) commissione di infrazioni di particolare rilevanza alle leggi sociali o ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
- c) verifiche relative alla sussistenza di carichi penali.

#### ART. 9

##### CANCELLAZIONE

Con apposito provvedimento sarà disposta la cancellazione degli iscritti al Registro per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) gravi irregolarità nell'adempimento delle proprie attività;
- b) condanna a carico dell'iscritto per un delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura etico/morali necessari per l'iscrizione al Registro;
- c) sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico dell'iscritto e/o dei suoi familiari e/o conviventi;
- d) richiesta di cancellazione dal Registro avanzata dal soggetto iscritto.

#### Art. 10

##### PROCEDURA SANZIONATORIA ED EFFETTI

I provvedimenti di cui agli articoli 8 e 9 saranno preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.

I soggetti cancellati dal Registro non vi potranno essere reinscritti prima che sia trascorso un anno dall'adozione del relativo provvedimento di cancellazione.

#### Art. 11

##### OBBLIGHI PER I SOGGETTI ISCRITTI

I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente tutte le variazioni dei seguenti dati: variazione del Comune di residenza, variazione del recapito telefonico di riferimento, variazione di qualunque precondizione all'ammissione all'Albo. Dette variazioni comporteranno un aggiornamento d'ufficio del Registro.

La comunicazione deve essere effettuata nel termine di 60 giorni dall'avvenuta variazione.

L'omessa o tardiva comunicazione delle variazioni di cui sopra può dar luogo al provvedimento di sospensione dell'iscrizione.

#### ART. 12

## SCELTA DEGLI ISCRITTI

Il Registro delle Baby Sitter della Provincia di Treviso, pubblicato nel sito della Provincia di Treviso nella sezione Politiche Sociali – Pari Opportunità, è a disposizione di chiunque abbia necessità di avvalersi di un servizio di baby sitting per un tempo relativamente lungo o anche di breve durata.

La Provincia di Treviso non entra in nessun modo nel rapporto lavorativo tra famiglia/altro soggetto e baby sitter, rapporto che si configura di natura strettamente privatistica. In tal senso, pertanto, la Provincia di Treviso garantisce esclusivamente i requisiti necessari degli iscritti al Registro.

### ART. 13

#### TUTELA DELLA RISERVATEZZA

La Provincia di Treviso tratterà le informazioni finalizzate all'iscrizione nel Registro delle Baby Sitter, nel rispetto dei legittimi interessi del soggetto e della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. n.196/03.

### ART. 14

#### PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il presente Regolamento rimane pubblicato sul sito della Provincia di Treviso <http://pariopportunita.siteit.it> e [www.provincia.treviso.it](http://www.provincia.treviso.it)

In tale sito sarà altresì inserito l'elenco aggiornato delle/dei Baby Sitter iscritte/i al Registro, nonché il modello di domanda per la presentazione dell'istanza di iscrizione e ogni altra notizia e/o aggiornamento in ordine al Registro.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta a mezzo fax al n. 0422 656811

### ART. 15

#### NORMA DI RINVIO

**Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio ad ogni altro atto di natura normativa o regolamentare vigente in materia.**

## ELENCO CATEGORIE

| Tipologia di disabilità                                   | Età            | Riferimento |
|---|----------------|-------------|
| Bambino normodotato                                       | 0-oltre 9 anni | A           |
| Bambino con disabilità sensoriale                         | 0-3 anni       | B           |
| Bambino con disabilità sensoriale                         | 3-9 anni       | C           |
| Bambino con disabilità sensoriale                         | Oltre 9 anni   | E           |
| Bambino con disabilità sensoriale e difficoltà aggiuntive | 0-3 anni       | F           |
| Bambino con disabilità sensoriale e difficoltà aggiuntive | 3-9 anni       | G           |
| Bambino con disabilità sensoriale e difficoltà aggiuntive | Oltre 9 anni   | I           |
|   |                |             |